



Revisori Legali: "Grave attacco all'indipendenza ed abuso dei principi democratici circa gli organi di controllo"

di Umberto Calamita, 08.11.2022

E' stata inviata una urgente lettera dal presidente nazionale dell'Unione Nazionale Revisori Legali, Stefano Mandolesi, al Ministro di Economia e Finanze ed a quello della Giustizia nonché al Presidente del Consiglio Nazionale Forense ed a quello del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo "Il disallineamento tra l'attuale requisito di indipendenza dei Revisori Legali e le norme effettivamente cogenti può provocare gravi danni alla democrazia".

Rivedere infatti i principi che regolamentano la posizione dei Revisori Legali è analogo alla rivisitazione dei principi costituzionali relativi alla posizione dei giudici.

Sono espliciti alcuni passaggi della lettera che toccano elementi fondanti e fondamentali, quali:

- (1) **Principio del Revisore Legale naturale:** la scelta del Revisore si basa sull'applicazione di criteri oggettivi basati sulle caratteristiche fondamentali (si cfr. D.Lgs. 135/2016) di organizzazione, sede, onorabilità e competenze morali, professionali e relazionali (si cfr. analogia con la scelta autorità giudiziaria);
- (2) **Principio della riserva di legge:** solo le norme dell'U.E. - e nei limiti di queste, subordinatamente anche lo Stato aderente - possono disciplinare l'apparato/ordinamento dei Revisori Legali (si cfr. l'analogia con le stesse riserve per le autorità giudiziarie);
- (3) **Principio indipendenza dei Revisori Legali** i Revisori Legali sono indipendenti in quanto non soggetti ad altri poteri od organi gerarchicamente superiori. La loro indipendenza è garantita dalla Commissione Centrale per i Revisori presso il M.E.F. (si cfr. l'analogia con l'indipendenza delle autorità giudiziarie garantita dal C.S.M.);
- (4) **Principio dell'imparzialità dei Revisori Legali:** i Revisori Legali devono essere al di sopra delle parti, devono trovarsi in condizioni di terzietà ed imparzialità. Se un Revisore ha un interesse personale, uno dei portatori di interessi incluso il Revisore o l'autorità amministrativa di controllo può richiedere la cessazione, la rinuncia o l'astensione dall'incarico (si cfr. l'istituto della riconsiliazione per i giudici);
- (5) **Principio di inamovibilità dei Revisori Legali:** costituisce una garanzia all'indipendenza dei Revisori Legali; essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non ricorrono specifiche e tassative condizioni. La rimozione di un Revisore Legale dall'incarico può essere disposta solo dalle autorità, qualora ricorrano i motivi stabiliti dalla legge (si cfr. la rimozione dei magistrati eventualmente disposta dal CSM);

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeûsquare 37, 1000 - T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 - T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



- (6) **Distinzione funzionale:** l'ordinamento dei Revisori Legali non è organizzato gerarchicamente, ma i Revisori Legali si distinguono tra loro solo per le diverse attività esercitate (si cfr. l'analogia con l'ordinamento giudiziario ove i magistrati si differenziano soltanto per le funzioni esercitate), *audit* e *non audit services*:

AUDIT SERVICES & ASSURANCE

- **Funzione giudicante:** tutte le attività di *audit services* e più in generale di *assurance* con l'emissione <<*opinion*>> è il compito di evitare/ridurre le controversie tra portatori di interessi (si cfr. l'analogia con ordinamento giudiziario sulla risoluzione delle controversie);
- **Funzione requirente:** i Revisori Legali sono anche CTU e Periti nonché distribuiti in delegazioni dei distretti/circondari dei Tribunali/Corti di Appello ed organizzati in forma associativa attraverso l'U.N.R.L.; nell'esercizio delle loro funzioni rimettono gli atti ai PM o altri organi dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa (si cfr. l'analogia con l'ordinamento giudiziario);
- **Funzione di legittimità:** è l'attività di conformità alle norme dell'azione amministrativa attraverso la propria <<*opinion*>>;
- **Funzione di merito:** l'esame dei fatti dopo la raccolta di adeguati e sufficienti elementi probativi per poter emettere la propria <<*opinion*>>, ovvero esprimere o attestare un valore quantitativo;

NON AUDIT SERVICES

Sono tutte quelle attività, obbligatorie, che consentono al Revisore Legale di essere indipendente oggettivamente dagli *audit services* e disciplinati nell'art. 5 c.1 Reg. U.E. 537/2014. Per converso, sono attività vietate esclusivamente quando svolgono attività di *audit services* per il soggetto sottoposto al controllo.

Il Presidente Mandolesi tiene a precisare - come già evidenziato negli ultimi comunicati stampa dell'UNRL del 6 e del 10 ottobre u.s., nella circolare n.8 del 17 settembre 2022 e nel programma da sottoporre ai nuovi membri del Parlamento - quanto sia divenuto urgente e cruciale l'autodeterminazione della professione, regolamentata omogeneamente su tutto il territorio europeo, dei Revisori Legali e la costituzione dell'Ordine Professionale dei Revisori Legali (o strumento simile di garanzia), nonché il rientro nel controllo e nella detenzione del registro da parte dell'Unione Nazionale Revisori Legali (organizzazione maggiormente rappresentativa).

Ciò al fine di evitare intromissioni da parte di altri soggetti che possano minare l'indipendenza oggettiva, soggettiva ed il Codice etico dei Revisori Legali, la pubblica fede e l'ordine pubblico economico, tipico delle democrazie avanzate, *ergo* la qualificata tripartizione dei poteri, di aristotelica memoria.

Ci sarebbe, a questo punto, da domandarsi come sia possibile in una "democrazia avanzata" organizzare i Revisori Legali e rispettare i principi fondamentali dell'apparato Costituzionale circa l'ordinamento degli organi di controllo?

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



Per il presidente dei Revisori Legali, d'intesa con i Consiglieri Nazionali, le Commissioni permanenti dell'UNRL, l'unica via è **non organizzarli** con il principio di rappresentanza proporzionale, in quanto si verrebbe a creare una struttura gerarchicamente sovraordinata sotto il controllo non di tutte le componenti rappresentative dei Revisori Legali.

L'unica via pertanto che resta è quella di una organizzazione che sia rappresentata da un solo componente per ogni parte sociale portatore degli interessi di rappresentanza dei Revisori Legali replicabile nei seguenti organi:

- Commissione Centrale per i Revisori Legali presso il MEF (analogo delle Commissioni autoregolamentazione e disciplina);
- Commissione presso il MEF per elaborazione Principi di Revisione e deontologia;
- Commissione per gli Esami di Stato dei Revisori Legali;
- ed in ogni altra Commissione ove si tratti dell'ordinamento dei Revisori Legali.

in mancanza, non verrebbero rispettati i principi fondanti e fondamentali nonché i diritti dei laureati in discipline attuariali, economiche, giuridiche, politiche e di Scienza delle amministrazioni già notevolmente minati e svantaggiati per non aver potuto effettuare l'esame di stato dei Revisori da oltre tre anni.

Questo è l'invito formulato dal presidente del Consiglio Nazionale dei Revisori Legali, Stefano Mandolesi, in una lettera inviata oggi al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e Finanze, ai presidenti degli Ordini Professionali interessati ed ai responsabili dell'U.E..

www.revisori-legali.com
www.facebook.com/RevisoriLegali

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97